



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 21/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2742

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Foggia-Ortona-Lavello” in centro urbano di Foggia a favore del signor Fiscarelli Salvatore Vittorio e della signora Marchitto Costantina.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. “Gestione e Alienazione” dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’; gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadesse tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

“a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);

“b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

“c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.

### CONSIDERATO CHE

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi

contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

#### RILEVATO CHE

I coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio e Marchitto Costantina, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 26/03/2014, hanno presentato istanza, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo " Foggia-Ortona-Lavello ", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.la 9506, di complessivi mq 61 - Ente Urbano;  
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

#### VERIFICATO CHE

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio e Marchitto Costantina dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto essendo proprietari del soprassuolo con nota prot. n. 11186 dell' 17/07/2014, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 25 del 29/10/2014, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 22.600,00 (euro ventiduemilaseicento/00);

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 16227 del 17/11/2014, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione del figlio dei coniugi Fiscarelli, come risulta da verbale di sopralluogo eseguito da funzionari dell'Ufficio Parco Tratturi in data 12 novembre 2014, nonché da autocertificazione del signor Fiscarelli. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 2.260,00 (duemiladuecentosessanta/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 16407 del 20.11.2014, è stato formalmente accettato dai signori Fiscarelli Salvatore Vittorio e dalla signora Marchitto Costantina, i quali hanno optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

#### ATTESO CHE

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

I coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio e Marchitto Costantina hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando il prezzo di € 2.260,00 (euro duemiladuecentosessanta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla

vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore dei coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio e Marchitto Costantina, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;

- fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.260,00 (euro duemiladuecentosessanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3, del T.U.;

- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;

- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;

- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 2.260,00 verrà corrisposta dai coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio e Marchitto Costantina mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

- di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 61, facente parte del Tratturello " Foggia-Ortona-Lavello", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi: foglio 96, p.lla 9506, di complessivi mq. 61 Ente urbano;

- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore dei coniugi Fiscarelli Salvatore Vittorio, nato il 3/02/1938 e Marchitto Costantina, nata l' 1/10/1940, del terreno demaniale come sopra identificato;

- di fissare il prezzo di vendita in complessivi €. 2.260,00 (duemiladuecentosessanta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di conferire alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

---